



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(di seguito denominato MIM)

e

UNIONCAMERE

Unione Italiana Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

(di seguito denominata UNIONCAMERE)

di seguito denominati singolarmente "Parte" e collettivamente le "Parti"

VISTI

- la legge del 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, concernente il *“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”* e in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera e) che prevede, tra le competenze della Camera di commercio, la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la certificazione delle competenze acquisite nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*, in particolare l’articolo 21;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modifiche recante il *“Codice dell’Amministrazione Digitale”* (CAD), così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, in particolare, art. 50 il quale prevede che *“Qualunque dato tratto da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante *“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema*

nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, in particolare l'articolo 1, comma 41, così come modificato dall'art. 17, comma 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, che prevede l'istituzione, a decorrere dell'anno 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”* ed in particolare l'articolo 32 che disciplina gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ed in particolare l'articolo 1, comma 784 e seguenti, che dispone la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rimodulandone la durata minima complessiva e le risorse assegnate;
- il decreto-legge 09 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”* con cui sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 che, all'articolo 6, ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*, ed in particolare l'articolo 17, comma 4, che ha aggiunto all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il comma 784, i commi 784 bis, 784 ter e il comma 784-quater che dispone che *“Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con l'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione”* e l'articolo 17, comma 5 che ha modificato l'art. 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 41, lettera b, e aggiunto il comma

- 41-bis che dispone *“Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” assicurano l’integrazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”*;
- la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante *“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”* e, in particolare, l’art. 18 che ha istituito il percorso liceale del Made in Italy inserendolo nell’articolazione del sistema dei licei;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente il *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell’istruzione;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell’istruzione e del merito;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.10.2023, n. 208, *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*;
 - il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, recante *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”*;
 - il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 settembre 2019, n. 774, di adozione delle *“Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;
 - il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l’adozione delle linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 *“Riforma del sistema di orientamento”*, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
 - il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito prot. n. 20 del 4 febbraio 2025, recante l’adozione dell’Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2025-2027;
 - il decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 22 giugno 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015 – Supplemento Ordinario n.40, contenente, ad integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, l’approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

- l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul progetto sperimentale recante *“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”*, del 24 settembre 2015, repertorio atti n. 158/CSR;
- le *“Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”* formulate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nel luglio 2013, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n.82/2005, tutt'ora vigenti;
- il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 con il quale l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 58, del CAD, da parte dell'AGID, ha definito le *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche”*;
- il provvedimento dell'autorità garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali del 30 luglio 2019;
- il precedente Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e UNIONCAMERE sottoscritto il 12 dicembre 2016;
-

CONSIDERATO CHE

- le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché – fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni e agli Enti locali, - funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. In particolare, svolgono, tra le altre, funzioni e compiti relativi alla tenuta del registro dell'impresa, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri e albi a loro attribuiti dalla legge;
- le Camere di Commercio svolgono, tra le proprie funzioni, anche servizi per:
 - o l'orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo;
 - o la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - o il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale;
 - o il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro.
- Il sistema camerale per supportare il sistema nazionale di certificazione delle competenze ha messo a punto uno specifico modello d'intervento, in collaborazione con alcune delle più rappresentative associazioni imprenditoriali e reti di scuole, nonché una piattaforma digitale dedicata denominata *“Certifica Competenze”*.
- UNIONCAMERE è un ente pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, elabora indirizzi comuni,

- promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
- Il Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito denominato MIM) ha competenze in materia di definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica, di ordinamenti, di curricula, di definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di assetto complessivo dell'intero sistema educativo di istruzione e formazione;
 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito denominato MIMIT) svolge attività normative e di vigilanza sul sistema camerale. In particolare, tra le altre funzioni di interesse:
 - a) cura la vigilanza sul tema del registro delle imprese, del repertorio delle notizie economiche ed amministrative e degli altri registri attribuiti alle camere di commercio per legge;
 - b) svolge le attività legate alla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, relativamente a regolamenti, provvedimenti di carattere generale e circolari;
 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato MLPS) ha competenze in materia di orientamento e formazione professionale, di gestione delle reti di servizio per l'impiego, di politiche attive, di rapporti di lavoro e di apprendistato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, finalità

Il Registro nazionale dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di seguito denominato Registro, ha lo scopo di favorire l'individuazione, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili degli enti formativi, delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (di seguito PCTO) e di apprendistato di primo livello, nonché la stipula delle apposite convenzioni, per la proficua progettazione di detti percorsi, al fine di potenziare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro sulla base di criteri basati sulla sicurezza, la qualità e la coerenza con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

Composizione e funzioni del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, il Registro si articola nelle seguenti componenti:
 - un'area, aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di apprendistato e PCTO. Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta le seguenti informazioni:
 - numero massimo degli studenti ammissibili;
 - periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di PCTO o di apprendistato;
 - una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del Codice civile, a cui sono iscritte le imprese disponibili a svolgere percorsi di apprendistato e PCTO. Tale sezione è accessibile ai dirigenti scolastici o loro delegati, con strumenti di identità digitale e consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni disponibili sulle imprese iscritte relative a:
 - identificativi anagrafici;
 - attività economica svolta;
 - soci e collaboratori dipendenti;
 - fatturato e patrimonio netto;
 - sito internet;
 - indirizzo pec;
 - capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, dichiarate dall'impresa o rinvenibili attraverso apposite certificazioni di qualità annotate presso registri pubblici;
 - informazioni sull'aggiornamento del documento di valutazione rischi;
 - rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di apprendistato e PCTO ed esperienza maturata nei PCTO anche attraverso forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti pubblici operanti nei territori.
2. Il Registro contiene i dati descrittivi delle figure professionali di riferimento per i singoli percorsi di apprendistato e PCTO proposti dalle aziende e dagli enti, permettendo una più approfondita conoscenza della qualificazione e delle esperienze formative e di certificazione delle competenze delle strutture ospitanti e dei loro tutor, al fine di promuovere standard di qualità adeguati nella coprogettazione formativa tra le imprese e gli enti, pubblici e privati, e le istituzioni scolastiche.
3. Il Registro contiene, altresì, i principali dati relativi alla certificazione delle competenze di parte terza acquisite dagli studenti e dai tutor in relazione ai PCTO e rilasciate dalle Camere di commercio e dal sistema camerale in base alla normativa vigente relativa al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e in accordo con il MIM, con le scuole e le istituzioni formative interessate e il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e professionali competenti per le diverse filiere produttive.

4. Il dirigente scolastico o il responsabile dell'istituzione formativa che accede al Registro individua le imprese e gli enti pubblici e privati maggiormente qualificati per l'attivazione dei percorsi di apprendistato e PCTO, stipula con essi apposite convenzioni o contratti, anche finalizzate a favorire la certificazione delle competenze di parte terza acquisite nei PCTO e l'orientamento universitario e lavorativo dello studente.
5. Il dirigente scolastico o il responsabile della struttura formativa ha a disposizione un'area riservata del Registro, accessibile con strumenti di identità digitale, contenente un cruscotto per la gestione e il monitoraggio delle proprie attività riguardanti il Registro e il rapporto con le aziende e gli enti ospitanti, nonché le proprie attività riguardanti la piattaforma "Certifica Competenze" di Unioncamere.
6. Le aziende e gli enti ospitanti percorsi di apprendistato e PCTO o hanno a disposizione un'area riservata, accessibile con strumenti di identità digitale, contenente un cruscotto per la gestione e il monitoraggio delle proprie attività riguardanti il Registro ed il rapporto con le scuole e le istituzioni formative.
7. Le informazioni gestite attraverso il Registro vengono dettagliatamente descritte nell'Allegato tecnico di questo protocollo.
8. Il Registro sarà collegato attraverso interoperabilità applicativa, secondo le modalità disciplinate nell'Allegato tecnico, con la "Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" del Ministero dell'istruzione e del merito e con la piattaforma "Certifica Competenze" di Unioncamere, favorendo la loro interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

Articolo 3

Certificazione delle competenze di parte terza

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce e promuove all'interno del sistema scolastico le attività di certificazione delle competenze di parte terza realizzate nell'ambito dei PCTO dalle Camere di Commercio e quelle curriculari realizzate nell'ambito della programmazione didattica dei percorsi degli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica – settore navale - finalizzate alla conformità degli standard internazionali e comunitari di settore.

Articolo 4

Impegni delle parti

2. Le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia, con il presente protocollo favoriscono la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema camerale, il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro, al fine di:

—

- valorizzare il Registro come strumento di trasparenza, pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dei PCTO e dell'apprendistato e di raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro;
- fornire informazioni sulle caratteristiche delle imprese e sugli strumenti di garanzia e di tutela sulla salute e sicurezza degli studenti nello svolgimento dei PCTO e dei percorsi di apprendistato;
- individuare e condividere ulteriori informazioni da raccogliere e inserire nel Registro rispetto a quelle contenute nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile. Tale possibilità, che potrà riguardare sia le imprese che gli enti pubblici e privati, ha come obiettivo ultimo quello di facilitare il monitoraggio, la conoscenza delle attività, il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, anche attraverso l'utilizzo e la messa a sistema di altre banche dati a disposizione delle parti.

3. In particolare, le parti si impegnano a:

- promuovere, attraverso il Registro, analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali e professionali dei territori utilizzando le informazioni del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere al fine di facilitare la programmazione delle attività previste dalla presente intesa in ordine ai PCTO;
- predisporre analisi aggregate sulle imprese e sugli enti pubblici e privati che si rendono disponibili ad effettuare percorsi di apprendistato e PCTO e forme di collaborazione per la realizzazione di monitoraggi sui PCTO;
- rendere disponibili i riferimenti delle scuole per tipologia di percorso formativo e per territorio, così da facilitare i contatti tra Camere di commercio, imprese, enti pubblici e privati e mondo dell'istruzione e della formazione;
- rendere disponibili altri studi e analisi sui PCTO, sulla certificazione delle competenze, sull'apprendistato, sui tirocini, sugli sbocchi professionali degli studenti che possono arricchire e facilitare le attività di programmazione e orientamento previste dalla presente intesa;
- collaborare all'organizzazione di incontri e laboratori per studenti e docenti sul rapporto tra i giovani e l'economia, favorendo la conoscenza degli strumenti in essere per garantire la certezza e la trasparenza degli assetti giuridici, economici e finanziari delle imprese e degli enti;
- promuovere, ciascuno nell'ambito della propria autonomia e negli ambiti di rispettiva competenza, iniziative volte a favorire la diffusione del Registro, delle iniziative del sistema camerale per la certificazione delle competenze di parte terza nei PCTO e di apprendistato e, in generale, azioni volte a facilitare il raccordo tra scuola, impresa ed enti per l'occupabilità dei giovani.

Articolo 5
Integrazione per i sistemi informativi delle Parti

1. Le informazioni presenti nel Registro sono rese disponibili alle Parti dal sistema informativo delle Camere di commercio, assicurando la massima accessibilità per via telematica, con possibilità di elaborazione secondo le norme del CAD richiamate in premessa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano affinché sia assicurata l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio, la Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito e la "Piattaforma per la certificazione delle competenze" di Unioncamere, per la proficua progettazione dei PCTO.
3. La Direzione per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica del MIM comunica periodicamente, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 41 e 41bis della legge 107/2015, e secondo le modalità previste dall'Allegato tecnico, i dati delle aziende e degli enti che ospitano PCTO, insieme alla tipologia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento offerti.

Articolo 6
Comitato paritetico

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dalla presente intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato, composto da quattro componenti nominati dalle parti firmatarie dell'intesa, nel numero di due ciascuna per parte, ha il compito specifico di approfondire le molteplici tematiche legate alla promozione del Registro come strumento di trasparenza e di collaborazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello delle imprese e degli enti. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato un rappresentante del MLPS e un rappresentante del MIMIT. Alle riunioni in cui sono discusse questioni concernenti l'apprendistato il rappresentante del MLPS partecipa in qualità di componente con diritto di voto.
3. Il Comitato cura l'attuazione della presente intesa ed in particolare:
 - il più efficace funzionamento del Registro;
 - la verifica circa i requisiti di accesso ad eventuali agevolazioni, contributi e forme di premialità a favore delle imprese e degli enti pubblici e privati iscritti nel Registro;
 - il monitoraggio degli aspetti economici connessi all'iscrizione delle imprese e degli altri enti nel Registro;

- il supporto tecnico per l'aggiornamento delle istruzioni previste nell'allegato tecnico.
4. Tutte le comunicazioni relative all'attuazione della presente intesa devono essere inviate alle parti firmatarie della stessa.
 5. Per la partecipazione ai lavori del Comitato paritetico non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, o altre utilità.

Articolo 7 ***Comunicazione***

1. Le parti si impegnano a dare massima diffusione alla presente intesa presso le Camere di commercio e le loro Unioni regionali, gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali di settore, le imprese e gli altri enti pubblici e privati, con l'obiettivo di diffondere e implementare l'iniziativa, favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e promuovere forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative, le Camere di commercio e loro Unioni regionali, le imprese e gli altri enti attraverso la stipula di convenzioni.

Articolo 8 ***Trattamento dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente Convenzione nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. In particolare, le Parti si impegnano a:
 - mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - provvedere ad impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati la necessaria formazione e le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati e, in generale, il rispetto della normativa vigente e dei Provvedimenti del Garante Privacy applicabili;
 - attuare un controllo sull'attività svolta dalle persone autorizzate al trattamento al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- garantire, anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, che ogni dato personale, informazione o documento di cui dovessero venire a conoscenza o in possesso in esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, senza ulteriori trattamenti, ivi compresi la diffusione o la comunicazione non autorizzata;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati personali e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE.

Articolo 9

Durata

1. L'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale.
2. Alla fine del triennio le parti valuteranno le attività realizzate, i risultati raggiunti e le modalità di prosecuzione per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge.
3. Dalla presente intesa non derivano oneri aggiuntivi per le parti.

Roma, 19 giugno 2025

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il Ministro

Giuseppe Valditara

UNIONCAMERE

Unione italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura

Il Presidente

Andrea Prete